



Responsabile procedimento: Franceschina Bonanata
Autore: Bonanata Franca

PROTOCOLLO N. 20534 DEL 06/04/2016

(Classificazione: tit. 2 cl. 10 fascicolo 1)
riferimenti da citare nella risposta

Ai DIRETTORI DI SETTORE

Ai Responsabili dei Servizi e Uffici

SEDE

o g g e t t o : DIRETTIVA n. 1/2016: Direttiva per la stipula di accordi e convenzioni con pubbliche amministrazioni e la relativa conservazione.

L'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 8.06.1990 n. 241 stabilisce che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3."

Nella definizione di "accordi" usata dal Legislatore rientrano i protocolli di intesa, le convenzioni nonché le diverse forme di espressione dell'esercizio consensuale del potere amministrativo utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per realizzare i propri fini istituzionali, prescindendo dal *nomen juris* delle stesse. Al pari dei contratti di diritto privato, essi servono a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico con altre pubbliche amministrazioni e sono disciplinati dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché da specifiche norme di carattere pubblicistico. Per quanto riguarda i Comuni, il TUEL, all'art. 30, disciplina ad es. le convenzioni che, afferma, possono essere stipulate tra gli enti locali *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati*.

Pur essendo diversi per tipologia e ambiti di disciplina, ciò che sicuramente accomuna le diverse tipologie di accordi in argomento sono le disposizioni sulla forma, sul regime fiscale e sugli obblighi di trasparenza.

Con riferimento alla **forma** si ricorda che:

- la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta che, ai sensi del RD 2240/1923, è richiesta *ad substantiam*, producendo il mancato rispetto la nullità assoluta dell'atto. *La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di*

buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97) (Cass. Sez. III civile - Sentenza 21 giugno - 28 settembre 2010, n. 20340);

- il comma 2-bis dell'art. 15 citato stabilisce che, a far data dal **30 giugno 2014**, **gli accordi fra pubbliche amministrazioni - pena la nullità degli stessi - devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata.**

Con riferimento al **regime fiscale** si ricorda che il D.P.R. 642/1972 (che disciplina l'imposta di bollo) al n.16 della Tabella Allegato B) **esenta dall'imposta di bollo** gli *atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati.*

Con riferimento agli **obblighi di trasparenza** si ricorda, infine, che l'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 prescrive la pubblicazione semestrale di diverse informazioni relative agli accordi stipulati dall'amministrazione con altre amministrazioni pubbliche nella sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti.

Al fine di garantire la conservazione dei documenti si ricorda, da ultimo, che è attivo nel programma atti amministrativi il registro informatico delle scritture private che ricomprende non solo le scritture private stipulate a conclusione di procedimenti che possono essere ricondotti alla disciplina del codice dei contratti ma anche gli accordi in argomento.

Si raccomanda la puntuale osservanza della presente direttiva.



SEGRETERIO GENERALE

Dott.ssa Franceschina Bonanata